



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 307

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17/12/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE:
APPROVAZIONE MODIFICA

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15:20, nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

Nome	Carica	<i>Presenza</i>
ROBALDO Luca	Sindaco	SI
CAMPORA Gabriele	Vice Sindaco	NO
RABBIA Alberto	Assessore	SI
BOTTO Francesca	Assessore	NO
TERRENO Alessandro	Assessore	SI
BERTAZZOLI Francesca	Assessore	SI
	Totale presenti	4
	<i>Totale assenti</i>	2

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il signor Luca Robaldo assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche, quali oneri relativi alle attività indicate nell'Allegato I.10 del medesimo decreto, posti a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Considerato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale ai sensi del comma 2 e per le finalità indicate al comma 5 del citato art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento Incentivi funzioni tecniche – D.Lgs. n. 36/2023" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 21/12/2024;

Dato atto che la Corte dei conti (Sez. Regione Lombardia n. 187/2023) nello svolgere una analisi comparativa fra le previsioni del Dlgs. 36/2023 e quelle del previgente Dlgs. 50/2016 ha affermato che, alla luce degli elementi tratti dal contesto normativo e dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sia nel caso di concessioni che nel caso di partenariato pubblico privato, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'allegato I.10 del Dlgs 36/2023;

Considerato che il MIT con parere 2635 del 03/06/2024, nel confermare che l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti, ha precisato:

- che ai sensi dell'art. 179, co. 1, d.lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito "dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi";
- che in base al successivo comma 2, "il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione;
- che dunque non è corretto calcolarlo su altri valori, quali ad esempio il ricavo (stimato od effettivo) del concessionario;

Evidenziato che il Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 21/12/2024 prevede infatti l'applicazione degli incentivi anche nel caso di Concessioni o di Partenariato Pubblico Privato, specificando all'art. 5 che gli oneri sono calcolati sul valore individuato ai sensi dell'art. 179, commi 1 e 2 del Codice;

Considerato che più recentemente la Corte dei Conti, sez. reg. Veneto n. 14/2025, nell'affrontare la tematica, ha richiamato il principio di invarianza finanziaria, concludendo che *"le decisioni di spesa in materia di incentivi per funzioni tecniche comporteranno "oneri" nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio. In tal caso,*

l'eventuale aggravio di spesa dovrà essere "neutralizzato" dalla effettiva copertura in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate";

Valutato dunque che la necessità di rispettare, anche in linea prospettica, la sostanziale invarianza finanziaria, comporta la necessità di stabilire, per le concessioni ed i partenariati pubblico privato, il cui valore è parametrato al fatturato del concessionario per l'intera durata della concessione, un importo percentuale differenziato, calmierato rispetto a quello stabilito per lavori e per forniture e servizi;

Vista la modifica proposta al "Regolamento Incentivi alle funzioni tecniche – D.Lgs. n. 36/2023", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 240/2024, che prevede:

- la sostituzione nella tabella esposta all'art. 11.*Pesatura degli incentivi*, punto 1, delle intitolazioni:

- "A) Appalti e Concessioni di Lavori" con "A) Procedure di affidamento di Lavori";
- "B) Appalti e Concessioni di Servizi – Forniture (in caso di nomina del Direttore dell'esecuzione)" con "B) Procedure di affidamento di Servizi – Forniture (in caso di nomina del Direttore dell'esecuzione)";

- la aggiunta all'art. 11.*Pesatura degli incentivi* del seguente comma:

"4. In caso di procedure di affidamento in concessione, anche mediante finanza di progetto (partenariato pubblico-privato), di lavori e/o di fornitura di beni e servizi di importo fino a € 1.000.000,00, cui si applica il libro IV (*Del Partenariato Pubblico-Privato e delle Concessioni*) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., le percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50%. In caso di procedure di affidamento in concessione, anche mediante finanza di progetto (partenariato pubblico-privato), di lavori e/o di fornitura di beni e servizi di importo oltre € 1.000.000,00, cui si applica il libro IV (*Del Partenariato Pubblico-Privato e delle Concessioni*) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., le percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 70%";

- la aggiunta all'art. 17.*Norme finali* del seguente comma:

"1-bis. Le modifiche e/o le integrazioni al presente Regolamento entrano in vigore all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, con riferimento a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., pubblicate a partire dalla suddetta data";

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale;

Con votazione palese ed unanime

D E L I B E R A

1) Di approvare la modifica al “Regolamento Incentivi alle funzioni tecniche – D.Lgs. n. 36/2023” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 240/2024, nei seguenti termini:

- sostituzione nella tabella esposta all’art. 11.*Pesatura degli incentivi*, punto 1, delle intitolazioni:

- “A) Appalti e Concessioni di Lavori” con “A) Procedure di affidamento di Lavori”;
- “B) Appalti e Concessioni di Servizi – Forniture (in caso di nomina del Direttore dell’esecuzione)” con “B) Procedure di affidamento di Servizi – Forniture (in caso di nomina del Direttore dell’esecuzione)”;

- aggiunta all’art. 11.*Pesatura degli incentivi* del seguente comma:

“4. In caso di procedure di affidamento in concessione, anche mediante finanza di progetto (partenariato pubblico-privato), di lavori e/o di fornitura di beni e servizi di importo fino a € 1.000.000,00, cui si applica il libro IV (*Del Partenariato Pubblico-Privato e delle Concessioni*) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., le percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50%. In caso di procedure di affidamento in concessione, anche mediante finanza di progetto (partenariato pubblico-privato), di lavori e/o di fornitura di beni e servizi di importo oltre € 1.000.000,00, cui si applica il libro IV (*Del Partenariato Pubblico-Privato e delle Concessioni*) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., le percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 70%”.

- aggiunta all’art. 17.*Norme finali* del seguente comma:

“1-bis. Le modifiche e/o le integrazioni al presente Regolamento entrano in vigore all’avvenuta esecutività della delibera di approvazione, con riferimento a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., pubblicate a partire dalla suddetta data”.

2) Di mandare copia della presente a tutti i Dirigenti, al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale, alla RSU ed al C.U.G.

3) Di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Segretario Generale in qualità di responsabile del procedimento, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, in considerazione della necessità di approvare tempestivamente il Regolamento Incentivi funzioni tecniche.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefania Caviglia *

IL PRESIDENTE

Luca Robaldo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa